



# Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010

## A.C. 1123

Dossier n° 26 - Schede di lettura  
18 settembre 2018

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1123
Titolo:	Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	4
Date:	
presentazione:	10 agosto 2018
assegnazione:	13 settembre 2018
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio e Tesoro, VIII Ambiente, XII Affari sociali, XIII Agricoltura e XIV Politiche UE
Oneri finanziari:	Sì

### Contenuto dell'accordo

Il **Protocollo addizionale** all'esame della Commissione Affari esteri, **fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010**, è relativo al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza - a sua volta addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla biodiversità.

Il **Protocollo di Cartagena** è in vigore a livello internazionale dall'11 settembre 2003, ed è stato ratificato dall'Italia con la legge 15 gennaio 2004, n. 27. Il Protocollo di Cartagena si propone di contribuire al trasferimento, manipolazione e utilizzazione in sicurezza degli organismi viventi modificati che possono avere un impatto negativo sulla biodiversità, considerando anche i rischi per la salute umana e i movimenti transfrontalieri di detti organismi.

Il Protocollo di Cartagena è il primo strumento legale internazionale che verte in modo specifico su aspetti legati alla sicurezza ambientale e sanitaria connessi all'utilizzazione di organismi geneticamente modificati e rappresenta il primo strumento attuativo della Convenzione sulla diversità biologica. L'art. 19, comma 3, di detta Convenzione ha previsto infatti che "le Parti esaminano l'opportunità di adottare e di stabilire le modalità sotto forma di **protocollo**, che comprenda in particolare un accordo che stabilisca appropriate procedure per quanto riguarda *il trasferimento, la manipolazione e l'utilizzazione*, in condizioni di sicurezza, di ogni organismo vivente geneticamente modificato originato dalla biotecnologia e che avrebbe effetti sfavorevoli sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica".

Il Protocollo di Cartagena si compone di un preambolo, che enumera i principi alla base del Protocollo, in particolare l'approccio precauzionale sancito dal Principio 15 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, quaranta articoli e tre allegati.

L'obiettivo del Protocollo, delineato dall'**articolo 1**, è di garantire un livello adeguato di protezione per il trasferimento, la manipolazione e l'uso degli organismi viventi modificati.

L'**articolo 2** contiene le disposizioni generali in base alle quali ciascuna Parte prende le misure giuridiche, amministrative e di altro tipo per adempiere agli impegni derivanti dal Protocollo. E' garantito il diritto delle Parti di adottare misure più restrittive rispetto a quelle previste dal Protocollo stesso, purché esse siano compatibili con gli obiettivi da esso fissati e siano conformi con gli obblighi imposti dal diritto internazionale.

L'**articolo 3** contiene un elenco di definizioni. In particolare, con "organismo vivente modificato" si intende ogni organismo vivente che possiede una combinazione inedita di materiale genetico, ottenuta avvalendosi della biotecnologia moderna, mentre per "biotecnologia moderna" si intende l'applicazione delle tecniche *in vitro* agli acidi nucleici e l'introduzione diretta di acidi nucleici in

[Il Protocollo di Cartagena](#)

cellule, nonché la fusione cellulare di organismi non appartenenti alla stessa famiglia tassonomica.

L'ambito di applicazione del Protocollo è circoscritto dall'**articolo 4** ai movimenti transfrontalieri, al transito, alla manipolazione ed all'utilizzazione di qualsiasi organismo vivente modificato suscettibile di avere effetti sfavorevoli sulla conservazione della diversità biologica, anche in considerazione dei rischi per la salute dell'uomo.

L'**articolo 5** stabilisce che le disposizioni contenute nel Protocollo non si applichino ai prodotti farmaceutici destinati all'uomo in virtù di altri accordi o organismi internazionali pertinenti.

L'**articolo 6** stabilisce che il transito di organismi viventi modificati e i movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati destinati all'utilizzazione in sistemi chiusi non sono sottoposti alla procedura di accordo preliminare in cognizione di causa stabilita dall'articolo 7.

In base a quanto previsto dall'**articolo 7**, la procedura di accordo preliminare in cognizione di causa prevista dagli articoli 8, 9, 10 e 12, si applica prima che avvenga il primo movimento transfrontaliero di organismi viventi modificati destinati all'emissione deliberata nell'ambiente della Parte importatrice. Il movimento transfrontaliero di organismi viventi modificati destinati all'alimentazione umana o animale o alla trasformazione, sono invece sottoposti alla procedura prevista dall'articolo 11.

L'**articolo 8** prevede la notifica scritta alle autorità competenti della Parte importatrice delle informazioni elencate nell'Allegato I che la Parte esportatrice deve fornire anteriormente al primo movimento di organismi viventi modificati destinati all'emissione deliberata nell'ambiente.

L'**articolo 9** fissa un termine di novanta giorni per l'invio, da parte della Parte importatrice, della ricevuta di ritorno della notifica.

L'**articolo 10** descrive in dettaglio la procedura decisionale della Parte importatrice che autorizza o, viceversa, nega, l'importazione. L'**articolo 12** prevede che le decisioni adottate possono essere riconsiderate in qualsiasi momento dalla Parte importatrice di propria iniziativa, oppure su richiesta della Parte esportatrice o di autori di notifiche anteriori dei movimenti dell'organismo vivente modificato in questione, se vi sono nuove informazioni scientifiche o tecniche in grado di modificare i risultati della valutazione del rischio.

L'**articolo 11** prevede una procedura particolare applicabile agli organismi viventi modificati destinati all'alimentazione umana o animale o alla trasformazione e che possono essere oggetto di movimenti transfrontalieri. Quando una Parte autorizza l'utilizzazione sul territorio nazionale di tali organismi, deve informarne le altre Parti entro quindici giorni tramite il Centro di Scambio per la prevenzione dei rischi biotecnologici. L'allegato II specifica il contenuto minimo che tale informativa deve contenere.

All'**articolo 13** è prevista la possibilità di istituire una procedura semplificata.

L'**articolo 14** attribuisce alle Parti la facoltà di concludere accordi e intese bilaterali, regionali e multilaterali concernenti i movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati a condizione che tali accordi o intese rispettino il livello di protezione previsto dal Protocollo.

Le valutazioni dei rischi sono effettuate secondo metodi scientifici comprovati, in conformità all'allegato III e si basano sulle informazioni contenute nella notifica scritta di cui all'articolo 8 e su altre prove scientifiche disponibili (**articolo 15**).

Quanto alla gestione dei rischi, le Parti adottano, come stabilito dall'**articolo 16**, misure e strategie per gestire i rischi individuati dal Protocollo connessi all'utilizzazione, alla manipolazione e ai movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati. Le Parti si impegnano inoltre a prendere provvedimenti per impedire movimenti transfrontalieri non intenzionali.

L'**articolo 17** obbliga le Parti a notificare agli Stati colpiti, o suscettibili di esserlo, e al Centro di Scambio per la prevenzione dei rischi biotecnologici, ogni incidente di sua competenza che comporti o possa comportare il rischio di un movimento transfrontaliero non intenzionale di organismi viventi modificati suscettibili di provocare effetti sfavorevoli sulla conservazione e l'utilizzazione duratura della diversità biologica o rischi per la salute umana.

L'**articolo 18** disciplina le condizioni per la manipolazione, il trasporto, l'imballaggio e l'identificazione distinguendo gli organismi viventi modificati a seconda che siano destinati ad essere direttamente utilizzati per l'alimentazione umana ed animale, ad essere utilizzati in ambiente chiuso, o ad essere introdotti intenzionalmente nell'ambiente della Parte importatrice.

Le Parti designano un corrispondente nazionale incaricato del collegamento con il Segretariato e indicano le autorità nazionali competenti incaricate dell'applicazione del Protocollo (**articolo 19**).

L'**articolo 20** prevede la creazione di un Centro di Scambio d'informazioni sulla biosicurezza per agevolare lo scambio di informazioni scientifiche, tecniche, ecologiche e giuridiche e assistere le Parti nell'adempimento degli obblighi derivanti dal Protocollo.

La Parte importatrice può, secondo quanto previsto dall'**articolo 21**, autorizzare l'autore della notifica ad indicare le informazioni confidenziali tra quelle comunicate in applicazione della procedura di accordo preliminare in cognizione di causa.

Ai sensi dell'**articolo 22** le Parti cooperano allo sviluppo e al rafforzamento delle risorse umane e delle capacità istituzionali in materia di prevenzione dei rischi biotecnologici, particolarmente in vista dell'attuazione del Protocollo nei Paesi in via di sviluppo.

L'**articolo 23** impegna le Parti a sensibilizzare il pubblico sulle questioni relative alla biosicurezza e ad incoraggiarlo a partecipare, attraverso consultazioni, al processo decisionale.

I movimenti transfrontalieri tra uno Stato Parte e uno Stato non Parte, devono essere compatibili con l'obiettivo del Protocollo, secondo quanto stabilito dall'**articolo 24**. Al riguardo è prevista la possibilità di stabilire accordi bilaterali, regionali o multilaterali. Gli Stati che non sono parti del Protocollo sono inviati a comunicare al Centro di Scambio le informazioni appropriate, conformemente al Protocollo stesso.

L'**articolo 25** disciplina i movimenti transfrontalieri illeciti, stabilendo che la Parte interessata può

chiedere alla Parte d'origine di eliminare a proprie spese gli organismi viventi modificati oggetto del movimento illecito.

L'**articolo 26** consente alle Parti di considerare, nelle loro decisioni relative alle importazioni, le ripercussioni socio economiche che derivano dall'impatto degli organismi viventi modificati sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica, in particolare per le comunità autoctone e locali.

L'**articolo 27** prevede che venga avviato, in occasione della prima riunione della Conferenza delle Parti che siede in quanto riunione della Parti del Protocollo (v. art. 29), un processo volto ad **elaborare, nell'arco di quattro anni, regole e procedure internazionali in materia di responsabilità e di indennizzo per i danni derivanti dal movimento transfrontaliero di organismi viventi modificati.**

L'**articolo 28** stabilisce che per il Protocollo venga adottato il meccanismo di finanziamento previsto dall'articolo 21 della Convenzione. Nell'esaminare la questione delle risorse finanziarie destinate all'applicazione del Protocollo, le Parti tengono conto delle disposizioni contenute nell'articolo 20 della Convenzione, concernente appunto l'apporto di risorse finanziarie, e dei bisogni dei Paesi in via di sviluppo Parti, in particolare di quelli meno progrediti.

L'**articolo 29** istituisce la Conferenza delle Parti che si riunisce in quanto Riunione delle Parti del Protocollo (COP/MOP) e ne delinea i compiti. Possono partecipare, in qualità di osservatori, alle riunioni della Conferenza delle Parti rappresentanti dell'ONU, delle sue agenzie specializzate e dell'AIEA.

Ai sensi dell'**articolo 30**, la Conferenza delle Parti che siede in quanto riunione delle Parti del Protocollo può decidere che organi sussidiari creati dalla Convenzione esercitino funzioni a titolo del Protocollo. Le funzioni di Segretariato del Protocollo sono svolte dal Segretariato istituito dall'articolo 24 della Convenzione (**articolo 31**).

L'**articolo 32** precisa che le disposizioni della Convenzione relative ai suoi Protocolli si applicano al Protocollo in esame, salvo che in esso non sia disposto diversamente. L'**articolo 33** prevede la vigilanza di ciascuna Parte sul rispetto degli obblighi derivanti dal Protocollo.

La valutazione dell'efficacia del Protocollo verrà effettuata dopo cinque anni dall'entrata in vigore dello stesso, da parte della Conferenza delle Parti che siede in quanto riunione delle Parti del Protocollo (**articolo 35**).

Gli **articoli dal 36 al 40** recano le clausole di rito finali relative all'apertura alla firma del Protocollo, alla sua entrata in vigore, alla possibilità di denunciarla con notifica scritta al Segretario Generale dell'ONU, cui competono le funzioni di depositario del Protocollo.

**Il processo negoziale previsto dall'articolo 27 del Protocollo di Cartagena** è durato in realtà più dei previsti quattro anni, ma il 15 ottobre 2010, nella città giapponese di Nagoya, durante la quinta riunione delle Parti del Protocollo di Cartagena è stato finalmente adottato il Protocollo addizionale all'esame della Commissione Esteri, che tanto l'Italia quanto l'Unione europea hanno firmato, rispettivamente il 14 giugno e l'11 maggio 2011.

Il **Protocollo di Nagoya-Kuala Lumpur si compone di un preambolo e 21 articoli**, e mira all'individuazione di misure di risposta in caso di danno o di sufficiente probabilità di danno alla biodiversità in conseguenza di movimenti transfrontalieri di **organismi viventi modificati**.

L'**articolo 1** enuncia sinteticamente l'**obiettivo** del Protocollo addizionale, ovvero quello di elaborare norme e procedure a livello internazionale in materia di responsabilità e risarcimenti relativamente agli organismi viventi modificati, onde contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità, tenendo anche conto dei rischi per la salute umana.

L'**articolo 2** contiene una serie di **definizioni**: in particolare il termine danno definisce un effetto negativo sulla biodiversità misurabile o osservabile su basi scientificamente solide da un'autorità competente, tenendo conto di cambiamenti eventuali indotti sull'uomo e sull'ambiente naturale; e che sia inoltre significativo, ovvero correlato a un cambiamento di lungo periodo o persino permanente delle componenti della biodiversità, o comunque a cambiamenti qualitativi e quantitativi con impatto negativo sulla componenti della biodiversità, o ancora ad effetti negativi sulla salute umana.

L'**ambito di applicazione** del Protocollo addizionale, ai sensi dell'**articolo 3**, è quello dei danni derivanti da organismi viventi modificati nel corso di un movimento transfrontaliero di essi. Si tratta in particolare degli organismi viventi modificati destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale, nonché di quelli destinati all'uso confinato o destinati all'introduzione intenzionale nell'ambiente. Il Protocollo addizionale si applica anche ai danni derivanti da movimenti transfrontalieri intenzionali (art. 17 del Protocollo di Cartagena) e ai danni derivanti da movimenti transfrontalieri illegali (art. 25 del Protocollo di Cartagena).

L'**articolo 4** demanda al diritto interno di ciascuna Parte del Protocollo addizionale la determinazione del rapporto di causa-effetto tra un organismo vivente modificato e il danno cagionato.

L'**articolo 5** concerne le misure di risposta in caso di danno: gli operatori interessati dovranno informare immediatamente l'autorità nazionale competente ai sensi dell'art. 19 del Protocollo di Cartagena, e dovranno altresì valutare il danno e adottare le misure di risposta appropriate.

Il negoziato per la definizione delle procedure internazionali di indennizzo (art. 27)

Il Protocollo di Nagoya-Kuala Lumpur

La definizione di danno

Analogamente, l'autorità nazionale competente dovrà individuare l'operatore responsabile del danno, valutarne l'entità e stabilire le opportune misure di risposta. La relazione introduttiva al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo addizionale in esame specifica che la normativa nazionale attuativa delle direttive comunitarie in materia di organismi geneticamente modificati ha individuato **per l'Italia come autorità competenti il Ministero dell'ambiente e il Ministero della salute.**

In ordine alle esenzioni e ai limiti eventuali alla tutela risarcitoria di cui agli **articoli 6, 7 e 8** del Protocollo addizionale, la relazione introduttiva precisa che tali profili sono già disciplinati in Italia dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (recante norme in materia ambientale), il cui articolo 303 prevede la non applicabilità delle tutele risarcitorie a danni causati da atti di conflitto armato o di sabotaggio, o da fenomeni naturali di carattere eccezionale e incontrollabile. Lo stesso articolo 303 esclude dalle tutele risarcitorie le attività svolte in condizioni di necessità in vista della sicurezza nazionale o della protezione da calamità naturali, i danni causati prima dell'entrata in vigore della parte sesta del Decreto legislativo 152/2006, i danni i cui effetti risalgano a più di trent'anni, i danni causati da inquinamento di carattere diffuso, non imputabile all'attività di singoli operatori. In particolare, poi, in relazione alla facoltà che l'articolo 8 del Protocollo dà alle Parti di prevedere limiti finanziari per il rimborso di costi e spese, la relazione introduttiva precisa che il Decreto legislativo 152 del 2006 non ha previsto la predisposizione di alcun limite finanziario.

**L'articolo 9** salvaguarda la facoltà di ricorso o di azione di risarcimento di un operatore nei confronti di un'altra persona, facoltà che il Protocollo addizionale in esame non limita né restringe.

**L'articolo 10** riserva alle Parti il diritto di prevedere disposizioni nei rispettivi ordinamenti in materia di garanzia finanziaria, previo approfondimento dei relativi meccanismi e dell'impatto ambientale e socioeconomico di essi - con particolare riguardo per i paesi in via di sviluppo.

**L'articolo 11** salvaguarda diritti e obblighi degli Stati in base al diritto internazionale nella materia della responsabilità di essi per atti illeciti.

**L'articolo 12** prevede l'obbligo per le Parti di incardinare nei rispettivi ordinamenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché procedurali, in materia di danno. Le Parti dunque dovranno prevedere misure di risposta adeguate in base al Protocollo addizionale.

Quanto agli organi di amministrazione del Protocollo addizionale in esame (**articoli 14 e 15**), questi sono la **Conferenza delle Parti** che si riunisce in quanto riunione delle Parti del Protocollo di Cartagena (COP/MOP) - che funge da riunione delle Parti contraenti anche per il Protocollo addizionale; e il **Segretariato del Protocollo addizionale** medesimo, che è lo stesso istituito dall'art. 24 della Convenzione sulla biodiversità. La riunione delle Parti del Protocollo addizionale esamina regolarmente l'attuazione del medesimo e adotta le decisioni necessarie per migliorarla e promuoverla. La riunione delle Parti, inoltre, riesamina il Protocollo addizionale cinque anni dopo la sua entrata in vigore e, successivamente, con cadenza quinquennale (**articolo 13**).

**L'articolo 16** riguarda la relazione tra la Convenzione sulla biodiversità, il Protocollo di Cartagena e il **Protocollo addizionale in esame, il quale semplicemente integra il Protocollo di Cartagena, senza apportarvi modifiche.** Il Protocollo addizionale, inoltre, non pregiudica diritti e obblighi delle Parti di esso derivanti dalla Convenzione sulla biodiversità e dal Protocollo di Cartagena, le disposizioni dei quali si applicano per quanto possibile al Protocollo addizionale.

Gli **articoli 17-21**, infine, contengono le clausole finali: in particolare, è prevista la possibilità che al Protocollo addizionale aderiscano uno Stato o un'organizzazione regionale di integrazione economica anche dopo l'entrata in vigore di esso - condizione indispensabile per la quale è il deposito di almeno 40 strumenti di ratifica. Inoltre, il Protocollo addizionale non ammette la presentazione di riserve. La denuncia del Protocollo addizionale è possibile dopo due anni dall'entrata in vigore dello stesso per la Parte denunciante, mediante notifica scritta al depositario. La denuncia eventuale del Protocollo di Cartagena comporta la denuncia anche del Protocollo addizionale.

## Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il **disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur** al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza si compone di **quattro articoli**: i primi due, come di consueto, contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dello strumento internazionale.

**L'articolo 3** concerne la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento: in particolare, il **comma 1** prevede che all'onere complessivo, pari a **250.520 euro annui** a decorrere dal 2018 si provvede riducendo corrispondentemente lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al MAECI.

Il **comma 2** rinvia alle procedure previste dalla legge di contabilità per la compensazione degli oneri qualora questi dovessero eccedere le previsioni di spesa (di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge medesima n.196/ 2009).

In sintesi, ai sensi del comma 12 dell'articolo 17 della legge di contabilità pubblica (su cui è intervenuta la legge n. 163/2016, di riforma, appunto della legge di contabilità) il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al **monitoraggio** degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.

I successivi commi da 12-bis a 12-quater dell'articolo 17 (introdotti con il citato provvedimento di riforma della legge di contabilità) hanno disposto una **nuova procedura** per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, in superamento delle clausole di salvaguardia: in base tale procedura, qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia, in attesa di successive misure correttive, provvede per l'esercizio in corso alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente; qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere, allo stesso si dovrà provvedere con DPCM, previa delibera del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa. Gli schemi di entrambi i decreti vanno trasmessi alle Commissioni bilancio delle Camere, che si esprimono entro sette giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati. Qualora gli scostamenti non siano compensabili nel corso dell'esercizio, il Ministro dell'economia assume tempestivamente (comma 13) le conseguenti iniziative legislative. Per gli esercizi successivi a quello in corso si provvede con la legge di bilancio.

L'**articolo 4**, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Oltre che dalla relazione introduttiva, il disegno di legge è accompagnato da una **relazione tecnica**, che quantifica analiticamente gli oneri che la ratifica del Protocollo addizionale comporta per il nostro Paese. In particolare, si osserva che nella legislazione nazionale può essere prevista una disponibilità finanziaria qualora si verificano situazioni in cui non possa essere richiesto all'operatore di sostenere costi e spese, o anche in difetto soggettivo da parte dell'operatore stesso o nell'impossibilità di individuare il medesimo. Le attività sostitutive che il Ministero dell'ambiente può porre in atto per il ripristino del danno sono quantificati in 100.000 euro annui. Per quanto concerne la partecipazione alle riunioni ordinarie della Conferenza delle Parti e alle riunioni tecniche di esperti, l'onere complessivo è pari a 30.520 euro annui. Infine, si prevede di dover corrispondere un contributo annuo al segretariato del Protocollo addizionale nella misura di 120.000 euro, dei quali 80.000 euro per il Fondo generale obbligatorio, 20.000 euro per il Fondo volontario e ancora 20.000 euro a favore del Fondo volontario per la partecipazione dei paesi in via di sviluppo alle attività del Protocollo addizionale.

L'**Analisi tecnico-normativa (ATN)**, anch'essa di corredo al disegno di legge in esame, afferma la competenza congiunta, europea e nazionale, nell'attuazione del Protocollo addizionale in esame - che l'Unione europea ha già approvato con la decisione 2013/86, precisando peraltro che l'attuazione del medesimo risulta già assicurata dal diritto europeo in vigore.

Per quanto poi riguarda l'Italia, anche in questo caso la normativa nazionale - e segnatamente il più volte richiamato Decreto legislativo 152 del 2006 - risulta già idonea a rispondere alle istanze del Protocollo addizionale, e ciò sia nel caso di contaminazione del suolo e di bonifica dei siti inquinati, sia di obblighi di comunicazione a carico dell'operatore in vista di una minaccia imminente di danno, sia infine di obblighi di ripristino delle condizioni ambientali danneggiate. È altresì prevista la facoltà del Ministro dell'ambiente di adottare in via sostitutiva le misure di ripristino necessarie.

*Nella XVII Legislatura il disegno di legge AC 3916 di autorizzazione alla ratifica del Protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza era stato approvato dall'Assemblea della Camera (seduta del 26 settembre 2017) e trasmesso al Senato; l'iter parlamentare del ddl (AS 2920), concluso l'esame da parte della Commissione, non è ulteriormente proseguito.*

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a) (politica estera e

rapporti internazionali dello Stato), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.